

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 24/04/2026

Oggetto: Novità in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n. 66 del 20-03-2026](#)) il **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026** (*“Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”*) che contiene alcune misure in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di interesse per il mondo associativo.

✓ **Il delegato del rappresentante legale**

Per l'espletamento delle attività connesse alle istanze di iscrizione, variazione (incluse modifiche statutarie o delle cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5x1000 e deposito dei bilanci, **viene introdotta la figura del delegato del rappresentante legale** ossia un soggetto fiduciario al quale il rappresentante legale dell'ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce (su specifico mandato) conferisce delega per la gestione delle proprie pratiche all'interno del RUNTS.

La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica e può essere di 2 tipi:

- delega alla compilazione e invio, in tal caso il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; resta in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
- delega alla compilazione, sottoscrizione e invio, in tal caso, invece, il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l'istanza. Il delegato assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

✓ **Comunicazioni e notifiche**

Il Decreto, nel ribadire che il portale del RUNTS è il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del RUNTS, ammette l'**uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal Registro**. Viene altresì disposto che gli enti debbano dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a una persona fisica (rappresentante legale, associato) o altro soggetto.

✓ **Iscrizione al RUNTS**

Con riferimento all'istanza di iscrizione al RUNTS, è stato eliminato il riferimento all'obbligo di allegare le copie dei verbali contenenti la delibera di approvazione dei bilanci. Pertanto, alla luce della modifica introdotta, tali verbali non devono più essere oggetto di deposito obbligatorio presso il RUNTS nell'ambito del procedimento di iscrizione.

✓ **Modifica dei termini per il deposito dei bilanci**

Il termine per il deposito del bilancio d'esercizio viene stabilito in **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (anziché della data fissa del 30 giugno) in conformità a quanto già previsto dall'art. 48, comma 3 del CTS.

In relazione al deposito dei bilanci, si precisa che, per gli ETS costituiti in forma di fondazione, è necessario depositare, oltre al bilancio, anche copia della relativa delibera di approvazione. Il nuovo testo introduce inoltre l'obbligo di depositare le relazioni dell'organo di controllo e del revisore, ove tali organi siano stati istituiti

✓ **Procedure per l'acquisto della Personalità Giuridica**

Il Decreto ha apportato altresì una modifica all'art. 17 del DM 106/2020, disponendo che per gli **enti già dotati di personalità giuridica** che si iscrivono al RUNTS, **la relazione giurata** sulla composizione e il valore del patrimonio **può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell'ente** (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l'ente sia soggetto a revisione legale).

Viene altresì chiarito che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l'uso dell'assegno circolare non trasferibile intestato all'ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso.

✓ **I comitati**

Nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025 che ha considerato pacifico che anche un comitato, privo di personalità giuridica, potesse essere iscritto al RUNTS, il Decreto prevede espressamente, oltre alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che, assumendo la qualifica di ETS, potrà anche acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS.

✓ **Cancellazione dal RUNTS**

Tra i presupposti per la cancellazione dal RUNTS è stata introdotta l'ipotesi dell'ente che, pur avendo deliberato lo scioglimento, non debba attivare una procedura di liquidazione ai fini della definizione dei rapporti pendenti e della chiusura delle posizioni debitorie e creditorie. In tale evenienza, l'art. 24, comma 3, del CTS, come modificato, dispone che la cancellazione sia subordinata alla **prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione del patrimonio, in conformità al parere dell'Ufficio RUNTS.**

✓ **Devoluzione del patrimonio**

Vengono dettagliate all'art. 25 del DM 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio che distingue le diverse ipotesi di cancellazione di cui all'art. 23, nonché i casi in cui l'ente sia tenuto alla devoluzione dell'intero patrimonio residuo ovvero del solo incremento patrimoniale.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, si chiarisce che l'incremento patrimoniale oggetto di devoluzione non si limita al periodo di iscrizione al RUNTS, ma comprende anche gli esercizi nei quali l'ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità rispetto all'iscrizione nel RUNTS, nei registri previgenti (ODV, APS, ONLUS).

Ai fini della cancellazione, l'ente è tenuto ad allegare alla relativa istanza anche la richiesta di parere sulla devoluzione (nuovo comma 1 *bis*), unitamente alla documentazione economico-patrimoniale prevista dai commi 1 *ter* e 1 *quater*. È, tuttavia, previsto un regime semplificato per gli enti di minori dimensioni, con entrate annue non superiori a euro 60.000, i quali possono sostituire tale documentazione mediante dichiarazione sostitutiva.

In tutti i casi in cui sussista un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere deve essere altresì corredata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell'ente o degli enti del Terzo settore beneficiari.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo